



## **Titolo**

Sanzioni disciplinari – esecuzione delle sanzioni - squalifica di calciatori e tecnici - principio di afflittività ed effettività – ratio — gravità dell'illecito – disvalore sociale – commisurazione della sanzione – necessità – espiatione effettiva delle sanzioni – necessità – principio di omogeneità dell'esecuzione - stessa categoria o competizione dell'illecito commesso – necessità - canoni di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni - principio di omogeneità dell'esecuzione – applica

## **Descrizione**

L'art. 21 del Codice di giustizia sportiva, che regola le modalità di esecuzione della squalifica dei giocatori e tecnici, prevede due principi fondamentali: il principio di effettività e afflittività e il principio di omogeneità. Il principio dell'effettività e afflittività della sanzione irrogata è finalizzato ad evidenti obiettivi di dissuasione e deterrenza da comportamenti antisportivi nonché alla salvaguardia dei valori fondanti dell'ordinamento federale e impone, da un lato, che la sanzione sia commisurata alla gravità dell'illecito e al disvalore sociale della condotta posta in essere dal soggetto sanzionato (CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024), dall'altro che la sanzione una volta irrogata debba, comunque, essere scontata effettivamente e concretamente, e non in modo fittizio o elusivo, e cioè secondo modalità demandate alla mera discrezionalità della società di appartenenza (CFA, Sez. consultiva, C.U. n. 111/2016-2017). Il secondo principio è quello della omogeneità (o separazione delle competizioni) in virtù del quale, ove possibile, la sanzione deve essere scontata nella stessa categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Tale principio costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di "proporzionalità" e "ragionevolezza" delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di importanza analoga a quella in cui è stato commesso l'illecito in relazione al quale la sanzione è comminata (CFA, SS.UU., n. 105/2022-2023). In fase esecutiva il principio da applicare in prima battuta è quello della omogeneità il quale però in alcune ipotesi – e cioè quando il giocatore cambia squadra o non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile - cede al principio dell'effettività della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, rimessa alla valutazione discrezionale della società di appartenenza del tesserato (CSA, SS.UU., n. 27/2019-2020).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0001/CFA/2024-2025/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Anastasi

## **Riferimenti normativi**

art. 19, comma 4 e comma 6, CGS; art. 21, comma 2, comma 6 e comma 7; CGS; art. 44, comma 5, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0001 CFA del 3 luglio 2024 (PFI/Sig.ri Bangura Ismael e Christian Terelle)**